



COMUNICATO DPCM 2 MARZO 2021

Il nuovo DPCM ribadisce sostanzialmente le disposizioni previste nei precedenti DPCM salvo l'introduzione della così detta zona bianca.

Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

Di seguito si riportano le specifiche misure di interesse al mondo sportivo, concerne le diverse aree territoriali.

ZONA BIANCA

Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l'obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore. Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).

Le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con livello di rischio basso sono quindi considerate in una situazione di "quasi normalità". È, pertanto, consentito oltre al regolare svolgimento dell'attività motoria e sportiva, anche lo svolgimento di manifestazioni sportive purché in assenza di pubblico e senza assembramenti.

ZONA GIALLA

Fermi restando i limiti di spostamento infraregionale, all'interno delle c.d. zone gialle è consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto, anche all'interno di parchi pubblici o aree attrezzate (qualora accessibili), purché vengano comunque mantenute le opportune distanze di sicurezza interpersonale (2 metri per l'attività sportiva e almeno 1 metro per ogni altra attività) e salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per soggetti minorenni o per persone non autosufficienti.

Continuano ad essere sospese le attività di piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e centri termali ma è consentito svolgere attività motoria e di base presso centri e circoli sportivi all'aperto (pubblici o privati), sempre nel rispetto delle misure di distanziamento, dei protocolli e del divieto di utilizzo degli spogliatoi.

Sono consentiti solo eventi e manifestazioni riguardanti sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate all'interno di impianti sportivi a porte chiuse, ovvero all'aperto senza presenza di pubblico, e riconosciuti con apposito provvedimento del CONI e del CIP di livello agonistico e di preminente interesse nazionale.

Le sessioni di allenamento degli atleti agonisti per la preparazione alle suddette competizioni sono altresì possibili se svolte a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli di riferimento. Sarà quindi ammesso l'allenamento degli atleti partecipanti alle gare sopra indicate sia nell'ambito di luoghi chiusi sia all'aperto.



ZONA ARANCIONE

Fermi restando i limiti di spostamento infraregionali e comunali, nelle c.d. zone arancioni l'art. 33 stabilisce che "... nelle zone arancioni si applicano, oltre alle misure previste per l'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III, ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo". Non essendo quindi previste particolari limitazioni in ambito sportivo, in zona arancione sarà possibile svolgere le stesse attività previste in zona gialla e quindi:

- Attività motoria all'interno del proprio comune o nei dintorni della propria abitazione.
- Competizioni previste in calendario approvato dal CONI/CIP nonché gli Allenamenti di atleti agonisti che devono gareggiare alle predette competizioni.
- Attività sportiva all'aperto anche se non si deve partecipare alle gare previste in calendario.
- Attività sportiva e motoria di base all'aperto presso i circoli.

Quanto ai limiti di spostamento ricordiamo che le FAQ presenti sul sito del Governo prevedono la seguente deroga: *È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva in tale località qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune.*

ZONA ARANCIONE RAFFORZATO

In assenza di ulteriori specifiche disposizioni previste dalle ordinanze che istituiscono la zona arancione rafforzato od ordinanze regionali e locali, rimane applicabile all'attività sportiva quanto previsto in zona arancione.

ZONA ROSSA

Nelle c.d. zone rosse, fermi restando i limiti di spostamento infraregionali e comunali, l'art. 41 del Decreto sospende, oltre alle attività di piscine, palestre e dei centri sopra citati, anche l'attività motoria e sportiva di base in genere svolta presso centri e circoli e privati, al chiuso o all'aperto che restano quindi chiusi.

È consentito tuttavia svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno 1 metro da ogni altra persona e con l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

Potranno tenersi gli eventi e le competizioni previsti nel calendario approvato dal CIP e potranno svolgersi le sessioni di allenamento degli atleti agonisti per la preparazione a dette competizioni, purché a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli di riferimento, con il divieto di utilizzo degli spogliatoi interni agli impianti sportivi.

La Segreteria Generale